



2016/0357(COD)

23.8.2017

PARERE

della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 e (UE) 2016/1624 (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357(COD))

Relatore per parere: David McAllister

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) L'ETIAS rappresenta una delle priorità individuate nella tabella di marcia di Bratislava del 16 settembre 2016, firmata e approvata dai 27 capi di Stato e di governo dell'Unione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) La Commissione, insieme all'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe attribuire una grande rilevanza agli aspetti della politica estera dell'istituzione di ETIAS e comunicare i propri obiettivi ai governi dei paesi terzi interessati In modo tempestivo e conciso, sottolineando le fondamentali differenze politiche, giuridiche e pratiche tra l'obbligo del visto e l'autorizzazione ai viaggi.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) La Commissione dovrebbe avviare campagne di comunicazione nei pertinenti paesi terzi in tempo utile prima che il regolamento ETIAS entri in vigore, affinché i viaggiatori siano debitamente informati circa la procedura di domanda per l'autorizzazione ETIAS e i mezzi di ricorso disponibili in caso di rifiuto, nonché gli aspetti positivi del permettere un attraversamento delle frontiere più agevole e veloce per i viaggiatori in possesso di un'autorizzazione di viaggio preventiva.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) *L'ETIAS* dovrebbe istituire un'autorizzazione ai viaggi per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto *all'atto dell'attraversamento* delle frontiere esterne ("*obbligo di visto*"), che permetta di appurare se la *loro presenza* nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica. Il possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida dovrebbe costituire una nuova condizione per *l'ingresso* nel territorio degli Stati membri *ma non dovrebbe conferire di per sé un diritto automatico d'ingresso.*

Emendamento

(9) *Numerosi paesi terzi hanno effettuato una serie di complesse riforme per ottenere la possibilità di viaggiare senza obbligo di visto per i propri cittadini e l'Unione ha concesso un regime senza obbligo di visto per riconoscere il buon esito dei loro sforzi. L'ETIAS* dovrebbe quindi istituire un'autorizzazione ai viaggi per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto *all'atto dell'attraversamento* delle frontiere esterne ("*obbligo di visto*"), che permetta di appurare *esclusivamente* se la *presenza di determinate persone* nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica. *Per questo motivo*, il possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida dovrebbe costituire una nuova condizione per *l'ingresso* nel territorio degli Stati membri ma non dovrebbe conferire di per sé un diritto automatico d'ingresso.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per conseguire i suoi obiettivi l'ETIAS dovrebbe fornire un modulo di domanda online che il richiedente dovrebbe compilare con dichiarazioni relative alla propria identità, al documento di viaggio, alla residenza, ai recapiti, alla sua **istruzione e** attuale occupazione, all'eventuale condizione di familiare di un cittadino dell'UE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione, che non è titolare di carta di soggiorno e, se il richiedente è minore, all'identità della persona responsabile, nonché rispondendo a una serie di domande generali (se è affetto o meno da malattie con potenziale epidemico quali definite dal regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità o altre malattie infettive o parassitarie contagiose, se possiede un casellario giudiziario, se è stato presente in zone di guerra, se è stato oggetto di decisioni di espulsione o di ordini di lasciare il territorio). L'accesso ai dati sanitari del richiedente dovrebbe essere autorizzato soltanto per determinare se questi rappresenta una minaccia per la salute pubblica.

Emendamento

(16) Per conseguire i suoi obiettivi l'ETIAS dovrebbe fornire un modulo di domanda online che il richiedente dovrebbe compilare con dichiarazioni relative alla propria identità, al documento di viaggio, alla residenza, ai recapiti, alla sua attuale occupazione, all'eventuale condizione di familiare di un cittadino dell'UE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione, che non è titolare di carta di soggiorno e, se il richiedente è minore, all'identità della persona responsabile, nonché rispondendo a una serie di domande generali (se è affetto o meno da malattie con potenziale epidemico quali definite dal regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità o altre malattie infettive o parassitarie contagiose, se possiede un casellario giudiziario, se è stato presente in zone di guerra, se è stato oggetto di decisioni di espulsione o di ordini di lasciare il territorio). L'accesso ai dati sanitari del richiedente dovrebbe essere autorizzato soltanto per determinare se questi rappresenta una minaccia per la salute pubblica.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

(17) L'ETIAS dovrebbe accettare domande presentate per conto del richiedente in situazioni in cui, per qualsiasi ragione, il viaggiatore non è in grado di introdurre la domanda da solo. In

Emendamento

(17) ***L'ETIAS dovrebbe essere concepito come una piattaforma di facile utilizzo e fornire tutte le informazioni pertinenti nella lingua del richiedente o in una lingua che il richiedente possa***

simili casi la domanda dovrebbe essere presentata da un terzo autorizzato dal viaggiatore o legalmente responsabile per quest'ultimo, purché la sua identità figuri nel modulo di domanda.

comprendere. L'ETIAS dovrebbe accettare domande presentate per conto del richiedente in situazioni in cui, per qualsiasi ragione, il viaggiatore non è in grado di introdurre la domanda da solo. In simili casi la domanda dovrebbe essere presentata da un terzo autorizzato dal viaggiatore o legalmente responsabile per quest'ultimo, purché la sua identità figuri nel modulo di domanda. **L'ETIAS dovrebbe prevedere strutture destinate ai richiedenti (sportelli) nei principali terminal aerei e porti di partenza e nei grandi valichi di frontiera. Gli agenti di viaggio dovrebbero essere in grado di creare domande per conto di singoli richiedenti o gruppi di richiedenti.**

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) L'ETIAS dovrebbe trattare i dati personali del richiedente al solo scopo di verificare in via preliminare i criteri di ammissibilità di cui al regolamento (UE) 2016/399²⁴ e di valutare se questi **intenda immigrare irregolarmente e** se il suo ingresso **nell'Unione** possa rappresentare una minaccia alla sicurezza o alla salute pubblica **nell'Unione**.

²⁴ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

Emendamento

(20) L'ETIAS dovrebbe trattare i dati personali del richiedente al solo scopo di verificare in via preliminare i criteri di ammissibilità di cui al regolamento (UE) 2016/399²⁴ e di valutare se **a** questi **sia stato negato l'ingresso o se abbia soggiornato fuori termine in passato**, se il suo ingresso **nell'Unione** possa rappresentare una minaccia alla sicurezza o alla salute pubblica **nell'Unione**.

²⁴ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Tali rischi non possono essere valutati senza il trattamento dei dati personali di cui al considerando 16. Ognuno dei dati personali che figurano nella domanda dovrebbe essere confrontato con i dati registrati in una cartella, un fascicolo o una segnalazione in un sistema **d'informazione** - sistema **d'informazione** Schengen (SIS), sistema di informazione visti (VIS), dati Europol, banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD), sistema di ingressi/uscite (EES), Eurodac, sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) e/o banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN) -, oppure con **l'elenco** di controllo ETIAS o con specifici indicatori di rischio. È opportuno che le categorie di dati personali da usare per il confronto siano limitate alle categorie di dati presenti nei sistemi d'informazione interrogati, nell'elenco di controllo ETIAS o negli specifici indicatori di rischio.

Emendamento

(21) Tali rischi non possono essere valutati senza il trattamento dei dati personali di cui al considerando 16. Ognuno dei dati personali che figurano nella domanda dovrebbe essere confrontato con i dati registrati in una cartella, un fascicolo o una segnalazione in un sistema **d'informazione** - sistema **d'informazione** Schengen (SIS), sistema di informazione visti (VIS), dati Europol, banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD), sistema di ingressi/uscite (EES), Eurodac, sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) e/o banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN) -, **comprese le notifiche gialle che potrebbero contribuire ad individuare le persone scomparse**, oppure con **l'elenco** di controllo ETIAS o con specifici indicatori di rischio. È opportuno che le categorie di dati personali da usare per il confronto siano limitate alle categorie di dati presenti nei sistemi d'informazione interrogati, nell'elenco di controllo ETIAS o negli specifici indicatori di rischio.

Emendamento 9

Proposta di regolamento **Considerando 24**

Testo della Commissione

(24) È opportuno che i richiedenti la cui domanda di autorizzazione ai viaggi è stata rifiutata abbiano il diritto di presentare ricorso. I ricorsi dovrebbero essere proposti nello Stato membro che ha preso la decisione sulla domanda, conformemente alla sua legislazione nazionale.

Emendamento

(24) È opportuno che i richiedenti la cui domanda di autorizzazione ai viaggi è stata rifiutata abbiano il diritto di presentare ricorso. I ricorsi dovrebbero essere proposti nello Stato membro che ha preso la decisione sulla domanda, conformemente alla sua legislazione nazionale. **La procedura di ricorso dovrebbe essere**

conclusa entro al massimo tre mesi.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) In circostanze eccezionali **lo Stato membro che ritiene** necessario autorizzare un cittadino di paese terzo a **entrare nel suo territorio** per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali dovrebbe avere la possibilità di rilasciare **un'autorizzazione** ai viaggi con validità territoriale e temporale limitata.

Emendamento

(30) In circostanze eccezionali **è** necessario autorizzare un cittadino di paese terzo a **viaggiare** per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali dovrebbe avere la possibilità di rilasciare **un'autorizzazione** ai viaggi con validità territoriale e temporale limitata.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) L'accesso alle informazioni contenute nell'ETIAS **è necessario** a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo di cui alla decisione quadro 2002/475/GAI²⁶ del Consiglio e di altri reati gravi di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio²⁷. Nel quadro di un'indagine specifica e per raccogliere prove e informazioni su persone indagate per aver commesso un reato o vittime di un reato, le autorità di contrasto possono aver bisogno di consultare i dati generati dall'ETIAS. I dati conservati nell'ETIAS possono inoltre essere necessari per identificare l'autore di un reato di terrorismo o altro reato grave, soprattutto quando occorre intervenire con urgenza. **L'accesso all'ETIAS a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi costituisce un'ingerenza nei diritti fondamentali al**

Emendamento

(34) L'accesso alle informazioni contenute nell'ETIAS **dovrebbe contribuire** a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo di cui alla decisione quadro 2002/475/GAI²⁶ del Consiglio e di altri reati gravi di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio²⁷. Nel quadro di un'indagine specifica e per raccogliere prove e informazioni su persone indagate per aver commesso un reato o vittime di un reato, le autorità di contrasto possono aver bisogno di consultare i dati generati dall'ETIAS. I dati conservati nell'ETIAS possono inoltre essere necessari per identificare l'autore di un reato di terrorismo o altro reato grave, soprattutto quando occorre intervenire con urgenza. **È** pertanto opportuno che i dati contenuti nell'ETIAS siano conservati e messi a disposizione delle autorità designate degli

rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali di coloro i cui dati personali sono trattati nell'ETIAS. È pertanto opportuno che i dati contenuti nell'ETIAS siano conservati e messi a disposizione delle autorità designate degli Stati membri e dell'Ufficio europeo di polizia (Europol), secondo le rigorose condizioni stabilite nel presente regolamento per limitare tale accesso a quanto strettamente necessario per la prevenzione, l'accertamento e l'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi nel rispetto degli obblighi stabiliti segnatamente dalla giurisprudenza della Corte, in particolare nella causa Digital Rights Ireland²⁸.

²⁶ Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 6).

²⁷ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

²⁸ Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 aprile 2014 nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd (ECLI:EU:C:2014:238).

Stati membri e dell'Ufficio europeo di polizia (Europol), secondo le rigorose condizioni stabilite nel presente regolamento per limitare tale accesso a quanto strettamente necessario per la prevenzione, l'accertamento e l'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi nel rispetto degli obblighi stabiliti segnatamente dalla giurisprudenza della Corte, in particolare nella causa Digital Rights Ireland²⁸.

²⁶ Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 6).

²⁷ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

²⁸ Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 aprile 2014 nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd (ECLI:EU:C:2014:238).

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

(47) Occorre stabilire rigorose norme di accesso al sistema centrale ETIAS e le necessarie salvaguardie. Occorre inoltre stabilire i diritti individuali di accesso, rettifica, cancellazione e ricorso, in particolare il diritto a un ricorso giurisdizionale e il controllo delle

Emendamento

(47) Occorre stabilire rigorose norme di accesso al sistema centrale ETIAS e le necessarie salvaguardie. ***La raccolta, la memorizzazione e l'utilizzo dei dati acquisiti nell'ambito di ETIAS dovrebbero in ogni caso rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.***

operazioni di trattamento dei dati da parte di autorità pubbliche indipendenti.

Occorre inoltre stabilire i diritti individuali di accesso, rettifica, cancellazione e ricorso, in particolare il diritto a un ricorso giurisdizionale e il controllo delle operazioni di trattamento dei dati da parte di autorità pubbliche indipendenti.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Paragrafo 50 – trattino 1

Testo della Commissione

- ***all'adozione*** di un elenco predefinito di risposte alle domande relative ***al livello e al settore d'istruzione, all'attuale*** occupazione e alla qualifica professionale da indicare nella domanda di autorizzazione ai viaggi;

Emendamento

- ***all'adozione*** di un elenco predefinito di risposte alle domande relative ***all'attuale*** occupazione e alla qualifica professionale da indicare nella domanda di autorizzazione ai viaggi;

Emendamento 14

Proposta di regolamento Paragrafo 50 – trattino 3

Testo della Commissione

- ***ai*** metodi e processi di pagamento ***dei diritti*** per ***l'autorizzazione*** ai viaggi, tenendo conto degli sviluppi tecnologici e della loro disponibilità, ***e alla modifica dell'importo;***

Emendamento

- ***alla modifica dell'importo dei diritti, ai*** metodi e processi di pagamento per ***l'autorizzazione*** ai viaggi, tenendo conto degli sviluppi tecnologici e della loro disponibilità, ***per non creare difficoltà ai cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di visto che potrebbero non avere accesso a determinati di pagamento quando introducono una domanda di autorizzazione ETIAS.***

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 51

Testo della Commissione

Emendamento

(51) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, **nel rispetto dei** principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(51) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga **una valutazione d'impatto nonché** adeguate consultazioni, anche a livello di esperti **e diplomatici, e che tali consultazioni siano condotte conformemente ai** principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. **Si dovrebbero inoltre consultare il SEAE e le rappresentanze diplomatiche dei paesi terzi soggetti a un regime di esenzione dall'obbligo di visto.** In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. **Tali gruppi di esperti dovrebbero comprendere rappresentanti del SEAE.**

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) "rischio di immigrazione irregolare": il rischio che un cittadino di paese terzo non soddisfi le condizioni d'ingresso e di soggiorno di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Motivazione

La definizione di rischi di immigrazione irregolare è stata aggiunta alla proposta secondo la raccomandazione del garante europeo della protezione dei dati.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e ter) "rischio per la sicurezza": un rischio di minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri;

Motivazione

La definizione di rischio per la sicurezza è stata aggiunta alla proposta secondo la raccomandazione del garante europeo della protezione dei dati.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) contribuisce a un elevato livello di sicurezza permettendo una valutazione approfondita dei rischi per la sicurezza posti dai richiedenti prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni, onde determinare se vi siano indicazioni concrete **o fondati motivi** per concludere che la presenza di una persona nel territorio degli Stati membri comporta un rischio per la sicurezza;

(a) contribuisce a un elevato livello di sicurezza permettendo una valutazione approfondita dei rischi per la sicurezza posti dai richiedenti prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni, onde determinare se vi siano indicazioni concrete per concludere che la presenza di una persona nel territorio degli Stati membri comporta un rischio per la sicurezza;

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) sostiene gli obiettivi del sistema **d'informazione** Schengen (SIS) relativi alle segnalazioni di persone ricercate per **l'arresto** o a fini di consegna o di estradizione, di persone scomparse, di persone ricercate **nell'ambito** di un procedimento giudiziario e ai fini di un

(e) sostiene gli obiettivi del sistema **d'informazione** Schengen (SIS) relativi alle segnalazioni di persone ricercate per **l'arresto** o a fini di consegna o di estradizione, di persone scomparse, **in particolare minori**, di persone ricercate **nell'ambito** di un procedimento giudiziario

controllo discreto o di un controllo specifico;

e ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico;

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è incaricato di svolgere audit regolari del trattamento delle domande e dell'attuazione dell'articolo 28, ivi compresa una valutazione regolare del loro impatto sui diritti fondamentali, segnatamente con riguardo alla vita privata. Il responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è incaricato di svolgere audit regolari del trattamento delle domande, ivi compresa una valutazione regolare del loro impatto sulla protezione dei dati personali.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I richiedenti presentano la domanda completando il modulo online ***dall'apposito*** sito web pubblico ***o dall'applicazione*** mobile per dispositivi mobili, in sufficiente anticipo rispetto al viaggio previsto.

1. I richiedenti presentano la domanda completando il modulo online ***dall'apposito*** sito web pubblico, ***dall'applicazione*** mobile per dispositivi mobili ***o, se del caso, dalle strutture preposte (sportelli)***, in sufficiente anticipo rispetto al viaggio previsto.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le domande possono essere presentate dal richiedente o da una persona o un intermediario commerciale da quello autorizzato a presentare la domanda per suo conto.

Emendamento

2. Le domande possono essere presentate dal richiedente o da una persona o un intermediario commerciale da quello autorizzato a presentare la domanda per suo conto. ***Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi forniscono l'assistenza necessaria ai richiedenti.***

Emendamento 23

**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Il sito web pubblico e l'applicazione mobile per dispositivi mobili assicurano ai richiedenti la massima disponibilità e facilità di accesso e la gratuità del modulo di domanda.

Emendamento

2. Il sito web pubblico e l'applicazione mobile per dispositivi mobili assicurano ai richiedenti la massima disponibilità e facilità di accesso e la gratuità del modulo di domanda. ***Sia il sito web che l'applicazione mobile sono accessibili per le persone con disabilità.***

Emendamento 24

**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera g**

Testo della Commissione

(g) indirizzo di posta elettronica, numero di telefono;

Emendamento

(g) indirizzo di posta elettronica ***e, se disponibile***, numero di telefono;

Emendamento 25

**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera h**

Testo della Commissione

(h) istruzione (livello e settore);

Emendamento

soppresso

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione

(k) per i minori, cognome *e* nome o nomi del titolare della responsabilità genitoriale o del tutore legale;

Emendamento

(k) per i minori, cognome, nome o nomi, ***indirizzo di posta elettronica o numero di telefono e domicilio*** del titolare della responsabilità genitoriale o del tutore legale;

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(l bis) se si tratti o meno di un/una rifugiato/a o di un/una apolide;

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera m

Testo della Commissione

(m) se la domanda è compilata da una persona diversa dal richiedente, cognome, nome o nomi, denominazione della ditta o ***dell'organizzazione*** se del caso, indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale, numero di telefono; relazione con il richiedente e dichiarazione del rappresentante firmata elettronicamente.

Emendamento

(m) se la domanda è compilata da una persona diversa dal richiedente ***e in caso di domanda compilata da gruppi***, cognome, nome o nomi, denominazione della ditta o ***dell'organizzazione*** se del caso, indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale, numero di telefono; relazione con il richiedente e dichiarazione del rappresentante firmata elettronicamente.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il richiedente sceglie **il livello e settore di istruzione**, l'attuale occupazione e la qualifica professionale da un elenco predefinito. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 78 per stabilire tali elenchi predefiniti.

Emendamento

3. Il richiedente sceglie l'attuale occupazione e la qualifica professionale da un elenco predefinito. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 78 per stabilire tali elenchi predefiniti.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

(b) se è mai stato condannato per reati commessi in qualsiasi paese;

Emendamento

(b) se è mai stato condannato per **gravi** reati commessi, **come definito all'articolo 3, lettera m)**, in qualsiasi paese;

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 78 per stabilire metodi e procedure di pagamento dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi e per modificarne l'importo.

Emendamento

4. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 78 per stabilire metodi e procedure di pagamento dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi e per modificarne l'importo. **La Commissione tiene conto degli sviluppi tecnologici e della loro disponibilità, per non creare difficoltà ai cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di visto che potrebbero non avere accesso a certi mezzi di pagamento quando introducono una domanda di autorizzazione ETIAS;**

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera m

Testo della Commissione

(m) se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio registrato in un fascicolo del TDAWN di Interpol.

Emendamento

(m) se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio registrato in un fascicolo del TDAWN di Interpol, ***comprese le notifiche gialle che potrebbero contribuire ad individuare la persona scomparsa;***

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) segnalazione di persone scomparse;

Emendamento

(b) segnalazione di persone scomparse, ***segnatamente minori;***

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 21 bis

Disposizioni specifiche per i rifugiati e gli apolidi che risiedono in un paese esente dall'obbligo del visto

Quando un rifugiato o un apolide di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), chiede un'autorizzazione ai viaggi, si applicheranno le seguenti norme specifiche:

(a) il richiedente indica il suo status di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera l bis);

(b) il richiedente non risponde alla

domanda di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera c);

(c) il richiedente è esentato dal pagamento dei diritti di cui all'articolo 16.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi è trasmessa all'indirizzo di posta elettronica di contatto registrato nel fascicolo di domanda. Nella richiesta sono chiaramente indicate le informazioni o i documenti che il richiedente è tenuto a fornire. Il richiedente fornisce le informazioni o i documenti aggiuntivi direttamente all'unità nazionale ETIAS tramite il servizio di account sicuro di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera g), entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

Emendamento

2. La richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi è trasmessa all'indirizzo di posta elettronica di contatto registrato nel fascicolo di domanda. Nella richiesta sono chiaramente indicate le informazioni o i documenti che il richiedente è tenuto a fornire. Il richiedente fornisce le informazioni o i documenti aggiuntivi direttamente all'unità nazionale ETIAS tramite il servizio di account sicuro di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera g), entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. ***Il richiedente è autorizzato a richiedere un dilazione per la presentazione della documentazione richiesta. La dilazione non supera i 30 giorni lavorativi.***

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'unità nazionale ETIAS dello Stato membro convoca il richiedente con invito trasmesso all'indirizzo di posta elettronica di contatto registrato nel fascicolo di domanda.

Emendamento

5. L'unità nazionale ETIAS dello Stato membro convoca il richiedente con invito trasmesso all'indirizzo di posta elettronica di contatto registrato nel fascicolo di domanda ***o per telefono.***

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Se il richiedente non risponde **all'invito** entro il termine fissato o non si presenta al colloquio, la domanda è rifiutata in conformità **dell'articolo 31**, paragrafo 1, e **l'unità** nazionale ETIAS dello Stato membro competente ne informa senza indugio il richiedente.

Emendamento

6. Se il richiedente non risponde **all'invito** entro il termine fissato o non si presenta al colloquio, **senza addurre una motivazione circostanziata**, la domanda è rifiutata in conformità **dell'articolo 31**, paragrafo 1, e **l'unità** nazionale ETIAS dello Stato membro competente ne informa senza indugio il richiedente.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In nessun caso Europol ha accesso ai dati personali relativi **all'istruzione del richiedente di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera h)**, e alla salute del richiedente di cui **all'articolo 15**, paragrafo 4, lettera a).

Emendamento

3. In nessun caso Europol ha accesso ai dati personali relativi alla salute del richiedente di cui **all'articolo 15**, paragrafo 4, lettera a).

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) [statistiche generate dall'EES che indicano tassi anormali di soggiornanti fuoritermine e respingimenti **per uno specifico gruppo di viaggiatori**;]

Emendamento

(a) [statistiche generate dall'EES che indicano tassi anormali di soggiornanti fuoritermine e respingimenti;]

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) **statistiche generate dall'ETIAS in conformità dell'articolo 73 indicanti tassi anormali di rifiuto di autorizzazioni ai viaggi dovuti a un rischio in termini di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica associato a uno specifico gruppo di viaggiatori;**

Emendamento

(b) statistiche generate dall'ETIAS in conformità dell'articolo 73 indicanti tassi anormali di rifiuto di autorizzazioni ai viaggi dovuti a un rischio in termini di sicurezza o salute pubblica associato a uno specifico gruppo di viaggiatori;

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) informazioni **trasmesse** da Stati membri relative a tassi anormali di soggiornanti fuoritermine e respingimenti per **uno specifico gruppo di** viaggiatori **per tali Stati membri;**

Emendamento

(e) informazioni **fornite** da Stati membri relative a tassi anormali di soggiornanti fuoritermine e respingimenti per **specifici** viaggiatori;

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

(c) **livello d'istruzione;**

Emendamento

soppresso

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli specifici indicatori di rischio sono mirati e proporzionati. Essi non sono in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sulla vita

Emendamento

5. Gli specifici indicatori di rischio sono mirati e proporzionati. Essi non sono in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sulla vita

sessuale o sull'orientamento sessuale dell'interessato.

sessuale o sull'orientamento sessuale dell'interessato. ***Non sono permessi profili di rischio preventivi, basati su dati generali piuttosto che su un rischio concreto e manifesto.***

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. È necessario stabilire delle garanzie per garantire che i dati personali trattati nell'elenco di controllo ETIAS siano sufficientemente protetti.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Ove i motivi alla base dell'inserimento nell'elenco di controllo ETIAS non siano ingiustificati, la soppressione dall'elenco di controllo ETIAS è possibile in qualsiasi momento.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I richiedenti le cui domande di autorizzazione ai viaggi sono state rifiutate hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono proposti nello Stato membro che ha preso la decisione sulla domanda, conformemente alla sua legislazione

2. I richiedenti le cui domande di autorizzazione ai viaggi sono state rifiutate hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono proposti nello Stato membro che ha preso la decisione sulla domanda, conformemente alla sua legislazione

nazionale. **L'unità** nazionale ETIAS dello Stato membro competente fornisce ai richiedenti informazioni sulla procedura da seguire in caso di ricorso.

nazionale. **L'unità** nazionale ETIAS dello Stato membro competente fornisce ai richiedenti informazioni **per iscritto** sulla procedura da seguire in caso di ricorso, **in una lingua che i richiedenti possono capire. La procedura di ricorso viene conclusa entro al massimo tre mesi.**

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Può essere** rilasciata eccezionalmente un'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata **quando lo Stato membro interessato lo ritiene** necessario per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, nonostante non sia ancora ultimato il processo di valutazione manuale di cui all'articolo 22 o **che** l'autorizzazione ai viaggi sia stata rifiutata, annullata o revocata.

Emendamento

1. **È** rilasciata eccezionalmente un'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata **qualora sia** necessario per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, nonostante non sia ancora ultimato il processo di valutazione manuale di cui all'articolo 22 o l'autorizzazione ai viaggi sia stata rifiutata, annullata o revocata.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata è valida per il territorio dello Stato membro di rilascio e per un massimo di 15 giorni.

Emendamento

4. L'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata è valida per il territorio dello Stato membro di rilascio.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La consultazione del sistema centrale ETIAS, in caso di riscontro positivo con i dati registrati in un fascicolo di domanda, dà accesso ai dati di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a g) e da j) a m), registrati nel fascicolo di domanda e ai dati relativi al rilascio, al rifiuto, alla revoca o all'annullamento di un'autorizzazione ai viaggi inseriti nel fascicolo in conformità degli articoli 33 e 37. L'accesso ai dati di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera i), e paragrafo 4, lettere da b) a d), registrati nel fascicolo di domanda è permesso solo se la loro consultazione è stata esplicitamente voluta dalle unità operative nella richiesta motivata in formato elettronico presentata in conformità dell'articolo 44, paragrafo 1, e approvata dalla verifica indipendente. La consultazione del sistema centrale ETIAS non dà accesso ai dati *relativi all'istruzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera h), né all'informazione* se il richiedente possa comportare una minaccia per la salute pubblica di cui *all'articolo 15*, paragrafo 4, lettera a).

4. La consultazione del sistema centrale ETIAS, in caso di riscontro positivo con i dati registrati in un fascicolo di domanda, dà accesso ai dati di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a g) e da j) a m), registrati nel fascicolo di domanda e ai dati relativi al rilascio, al rifiuto, alla revoca o all'annullamento di un'autorizzazione ai viaggi inseriti nel fascicolo in conformità degli articoli 33 e 37. L'accesso ai dati di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera i), e paragrafo 4, lettere da b) a d), registrati nel fascicolo di domanda è permesso solo se la loro consultazione è stata esplicitamente voluta dalle unità operative nella richiesta motivata in formato elettronico presentata in conformità dell'articolo 44, paragrafo 1, e approvata dalla verifica indipendente. La consultazione del sistema centrale ETIAS non dà accesso ai dati *indipendentemente dal fatto che* il richiedente possa comportare una minaccia per la salute pubblica di cui *all'articolo 15*, paragrafo 4, lettera a).

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 62

Testo della Commissione

La Commissione, in collaborazione con *l'unità* centrale ETIAS, e gli Stati membri *avviano*, in *concomitanza con l'entrata* in funzione *dell'ETIAS*, una campagna *d'informazione* per rendere noto ai cittadini di paesi terzi che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento *l'obbligo* di essere in possesso di *un'autorizzazione* ai viaggi valida per attraversare le frontiere esterne.

Emendamento

La Commissione, in collaborazione con *l'unità* centrale ETIAS, gli Stati membri, *le loro ambasciate nei paesi terzi che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, e le delegazioni dell'Unione in tali paesi avviano, ben prima dell'entrata* in funzione *dell'ETIAS*, una campagna *d'informazione* per rendere noto ai cittadini di paesi terzi che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento *l'obbligo* di essere in possesso di *un'autorizzazione* ai viaggi valida per

attraversare le frontiere esterne.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 63 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le infrastrutture a sostegno del sito web pubblico, dell'applicazione mobile e del portale per i vettori sono ospitate nei siti di eu-LISA o nei siti della Commissione. Tali infrastrutture sono distribuite geograficamente in modo da fornire le funzionalità di cui al presente regolamento nel rispetto delle condizioni di sicurezza, disponibilità, qualità e rapidità conformemente al paragrafo 3.

Emendamento

2. Tali infrastrutture sono distribuite geograficamente in modo da fornire le funzionalità di cui al presente regolamento nel rispetto delle condizioni di sicurezza, disponibilità, qualità e rapidità conformemente al paragrafo 3.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

In seguito all'entrata in funzione dell'ETIAS eu-LISA è responsabile della gestione tecnica del sistema centrale e delle interfacce uniformi nazionali. In cooperazione con gli Stati membri provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili. eu-LISA è inoltre responsabile della gestione tecnica **dell'infrastruttura** di comunicazione tra il sistema centrale e le interfacce uniformi nazionali, nonché del sito web pubblico, **dell'applicazione** mobile per dispositivi mobili, del servizio di posta elettronica, del servizio di account sicuro, del portale per i vettori, del servizio web e del software per il trattamento delle domande di cui all'articolo 6.

Emendamento

In seguito all'entrata in funzione dell'ETIAS eu-LISA è responsabile della gestione tecnica del sistema centrale e delle interfacce uniformi nazionali. In cooperazione con gli Stati membri, provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili. eu-LISA è inoltre responsabile della gestione tecnica **dell'infrastruttura** di comunicazione tra il sistema centrale e le interfacce uniformi nazionali, nonché del sito web pubblico, **dell'applicazione** mobile per dispositivi mobili, **delle strutture (sportelli)**, del servizio di posta elettronica, del servizio di account sicuro, del portale per i vettori, del servizio web e del software per il trattamento delle domande di cui all'articolo 6.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a. *l'osservanza delle prescrizioni in materia di diritti fondamentali, in particolare gli obblighi previsti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU), dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF);*

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 70 – paragrafo 1 – punto 1

Regolamento (UE) n. 2016/794

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione

Emendamento

(1) *all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera n):*

soppresso

"n) *istituire, gestire e aggiornare l'elenco di controllo ETIAS di cui all'articolo 29 del [regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)] in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera a)."*

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 72 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Durante tale periodo di sei mesi le guardie di frontiera informano i cittadini di paesi terzi soggetti **all'obbligo**

2. Durante tale periodo di sei mesi le guardie di frontiera, **nonché le rappresentanze diplomatiche degli Stati**

dell'autorizzazione ai viaggi che attraversano le frontiere esterne *dell'obbligo* di possedere *un'autorizzazione* ai viaggi valida a partire dalla scadenza del periodo. A tale scopo le guardie di frontiera distribuiscono un opuscolo comune a questa categoria di viaggiatori.

membri e le delegazioni dell'UE nei paesi che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, informano i cittadini di paesi terzi soggetti *all'obbligo dell'autorizzazione* ai viaggi che attraversano le frontiere esterne *dell'obbligo* di possedere *un'autorizzazione* ai viaggi valida a partire dalla scadenza del periodo. A tale scopo le guardie di frontiera distribuiscono un opuscolo comune a questa categoria di viaggiatori. *Tale opuscolo sarà reso disponibile anche alle ambasciate degli Stati membri e alle delegazioni dell'Unione nei paesi che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.*

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) istruzione;

soppresso

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Su richiesta della Commissione *eu-LISA* le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all'attuazione del presente regolamento, oltre alle statistiche di cui al paragrafo 3.

6. Su richiesta della Commissione *e del Parlamento europeo eu-LISA* fornisce *loro* statistiche su aspetti specifici connessi all'attuazione del presente regolamento, oltre alle statistiche di cui al paragrafo 3.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 76 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico, mantenendo costantemente aggiornata la pagina web, le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1.

Emendamento

5. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico, mantenendo costantemente **accessibile e** aggiornata la pagina web, le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 81 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) l'impatto sulle relazioni diplomatiche tra l'Unione e i paesi terzi coinvolti;

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Sistema dell'UE di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)
Riferimenti	COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 19.1.2017
Parere espresso da Annuncio in Aula	AFET 19.1.2017
Relatore per parere Nomina	David McAllister 16.3.2017
Relatore per parere sostituito	Bodil Valero
Approvazione	11.7.2017
Esito della votazione finale	+ : 42 - : 14 0 : 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boștinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Javi López, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Frank Engel

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE
COMPETENTE PER PARERE**

42	+
ALDE	Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Hilde Vautmans
ECR	Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theoharous
EFDD	Fabio Massimo Castaldo
NI	Aymeric Chauprade
PPE	Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, László Tökés, Luis de Grandes Pascual, Jaromír Štětina
S&D	Brando Benifei, Victor Boștinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Javi López, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

14	-
EFDD	James Carver
ENF	Mario Borghezio
GUE/NGL	Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat
NI	Janusz Korwin-Mikke
VERTS/ALE	Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtegas, Bodil Valero

3	0
ALDE	Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti